

Delibera n° 1988

Estratto del processo verbale della seduta del
23 dicembre 2021

oggetto:

LR 20/2020, ART 17. CONCERTAZIONE REGIONE – ENTI LOCALI. MODIFICA DELLA DGR 154/2021.
APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 11 novembre 2020, n. 20, recante "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo";

VISTO, nello specifico, l'articolo 17 che ai commi 1 e 2 prevede la concertazione annuale della Regione con i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale;

VISTO il comma 3 del succitato articolo 17 che demanda a deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, la disciplina delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote del fondo della concertazione, delle tipologie di interventi finanziabili con tali quote, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione;

VISTO, inoltre, il comma 4 che prevede la determinazione annuale delle risorse finanziarie per la concertazione nell'ambito della legge regionale di stabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2021, n. 154 "LR 20/2020, art. 17, comma 3. Concertazione Regione – Enti locali: definizione delle procedure della concertazione, delle tipologie di quote delle risorse da concertare, delle tipologie di interventi finanziabili, delle modalità di presentazione delle proposte di investimento, nonché di ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse della concertazione. Approvazione definitiva", con cui sono state individuate le procedure della concertazione;

RILEVATA l'esigenza di aggiornare l'elenco delle priorità strategiche regionali e di inserire nella parte dispositiva della citata deliberazione delle precisazioni e specificazioni per consentire la più completa presentazione delle proposte di finanziamento da parte degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 10 dicembre 2021, approvata in via preliminare, che apporta le seguenti precisazioni e integrazioni alla succitata deliberazione 154/2021:

- a) l'inserimento con riferimento alla quota a) delle risorse della concertazione per i Comuni (singoli o associati), delle seguenti due nuove priorità strategiche riferite allo sviluppo delle zone montane e collocandole alla lettera c) del punto 2 della parte dispositiva: <<6) sviluppo sostenibile delle aree montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e altre infrastrutture per le attività silvo-pastorali; 7) realizzazione in ambito montano di strutture e spazi attrezzati per la gestione di servizi condivisi o attività comuni, anche da mettere a disposizione di operatori e soggetti terzi in particolar e per finalità promozionali (co-working)>>;
- b) la precisazione che per accedere alla concertazione a valere sulla quota del fondo di cui al punto 1, lettera a), l'opera deve essere interamente localizzata sul territorio del Comune che presenta la proposta di finanziamento alla Regione;
- c) la specificazione che per le proposte di finanziamento a valere sulle quote da a) a c) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio deve essere suddiviso per annualità;

EVIDENZIATO che il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole sulla deliberazione n. 1903 del 2021;

RITENUTO necessario, inoltre, eliminare il punto 3. della citata deliberazione n. 154 del 2021 che non risulta più coerente con il nuovo dettato normativo dell'articolo 17 della legge 20/2020 in relazione alla previsione dell'articolo 9 del disegno di legge regionale n. 149 << Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024>>;

approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2021, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2020 per consentire il cumulo delle risorse della concertazione con altri finanziamenti regionali sulla medesima opera;

EVIDENZIATA la necessità, in relazione alla modifica legislativa di cui sopra, di aggiornare anche le indicazioni di cui al punto 4., lettera e), al punto 6., lettera d) e al punto 7., lettera d) della deliberazione n. 154 del 2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2021, n. 154;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2021, n. 154:

A) Alla lettera c) del punto 2., dopo la priorità strategica 5) sono aggiunte le seguenti due nuove priorità riferite allo sviluppo delle zone montane:

**<<6) sviluppo sostenibile delle aree montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale e altre infrastrutture per le attività silvo-pastorali;
7) realizzazione in ambito montano di strutture e spazi attrezzati per la gestione di servizi condivisi o attività comuni, anche da mettere a disposizione di operatori e soggetti terzi in particolare per finalità promozionali (co-working)>>.**

B) Il punto 3. è soppresso.

C) Al punto 4. sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo la parola "territorio è" è aggiunta la parola **<<interamente>>**;

b) alla lettera d) dopo la parola "triennio" sono aggiunte le parole: **<<(suddivise per annualità)>>**;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: **<<e) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore>>**.

D) Al punto 6. sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo la parola "triennio" sono aggiunte le parole **<<(suddivise per annualità)>>**;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: **<<d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore>>**.

E) Al punto 7. sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo la parola "triennio" sono aggiunte le parole **<<(suddivise per annualità)>>**.

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: **<<d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la**

concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore>>.

2. Di dare atto che a seguito delle modifiche alla deliberazione n. 154/2021 come sopra riportate, la disciplina della concertazione è la seguente:

<<**1.** Le risorse della concertazione previste per il triennio con legge regionale sono suddivise nelle seguenti tre quote con riferimento a finalità e beneficiari:

- a) quota per investimenti di carattere sovracomunale, a favore dei Comuni aventi - in forma singola o in forma associata tra territori limitrofi - popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e almeno 20 kmq di superficie territoriale per i Comuni non in Comunità di montagna, e popolazione non inferiore a 1.000 abitanti e almeno 40 kmq di superficie territoriale per i Comuni in Comunità di montagna, nonché a favore dei Comuni a valenza turistica di Grado e di Lignano Sabbiadoro;
- b) quota per investimenti di tutela e sviluppo del territorio montano e dell'area collinare a favore, rispettivamente, delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli;
- c) quota per investimenti di rilevante interesse regionale a favore dei Comuni.

2. Relativamente alla fruizione della quota a) del punto 1:

- a) per la presentazione in forma associata ogni Comune può essere presente in non più di una proposta di finanziamento;
- b) l'aspetto sovracomunale dell'investimento riguarda la singola opera in sé e non può risultare dal cumulo di più interventi della stessa tipologia localizzati in più Comuni associati;
- c) l'investimento proposto deve essere ricompreso in modo univoco nelle seguenti priorità strategiche di finanziamento, individuate in via esclusiva:

- 1) integrazione e completamento di interventi previsti da precedenti intese o in accordi di programma in materia di valorizzazione del patrimonio culturale o di impianti sportivi;
- 2) interventi a favore di musei, biblioteche e luoghi della cultura volti alla valorizzazione tramite la digitalizzazione e l'allestimento di adeguati spazi espositivi per la fruibilità del patrimonio librario, storico, artistico e culturale secondo il principio del design4all;
- 3) edilizia scolastica, con particolare riferimento agli interventi per cui è già stata presentata apposita domanda (al Ministero o alla Regione) ma che non sono stati ancora finanziati e/o strutture al servizio delle scuole, intendendosi per tali la sede della direzione didattica o quella dell'istituto comprensivo qualora risultino staccate dalle aule;
- 4) rivoluzione verde e la transizione ecologica;
- 5) interventi volti al completamento e messa in sicurezza dei tronchi della ReCIR di attraversamento urbano e anche i tronchi di completamento della ReCIR esterni al centro urbano il cui tracciato venga approvato dalla Direzione Regionale competente;
- 6) sviluppo sostenibile delle aree montane, con particolare riferimento alla realizzazione di viabilità agro-silvo pastorale e altre infrastrutture per le attività silvo-pastorali;
- 7) realizzazione in ambito montano di strutture e spazi attrezzati per la gestione di servizi condivisi o attività comuni, anche da mettere a disposizione di operatori e soggetti terzi in particolare per finalità promozionali (co-working).

3. *Soppresso.*

4. Per accedere alla concertazione a valere sulla quota del fondo di cui punto 1, lettera a), il Comune nel cui territorio è interamente localizzata l'opera presenta alla Regione, entro il termine di cui al punto 8, la proposta di finanziamento indicante:

- a) la tipologia di quota delle risorse della concertazione alla quale intende accedere (punto 1, lettera a);

- b) la descrizione dell'intervento;
- c) la dimostrazione della coerenza rispetto a una delle priorità regionali di cui al punto 2;
- d) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);
- e) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- f) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata, a pena di inammissibilità, dello studio di fattibilità con quadro economico di massima e cronoprogramma e, se presentata in forma associata, anche dell'accordo deliberato dalle Giunte dei Comuni partecipanti alla fruizione dell'investimento.

5. Dall'accordo tra Comuni di cui al punto 4 deve risultare:

- a) il Comune realizzatore che presenta la proposta alla Regione e i Comuni partecipanti;
- b) l'intervento da realizzare con il finanziamento regionale;
- c) la data presunta di inizio lavori e di fine lavori, coerente con lo studio di fattibilità;
- d) il costo dell'intervento e la copertura finanziaria, con l'indicazione delle risorse chieste a finanziamento regionale;
- e) il cronoprogramma di attuazione.

6. Per accedere alla concertazione a valere sulla quota del fondo di cui al punto 1, lettera b), la Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli presentano alla Regione, entro il termine di cui al punto 8 una proposta di investimento indicante:

- a) la descrizione dell'intervento e la sua localizzazione;
- b) il Comune o i Comuni che ne beneficeranno;
- c) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);
- d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- e) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata, a pena di inammissibilità, dello studio di fattibilità con quadro economico di massima e cronoprogramma.

7. Per accedere alla concertazione a valere sulla quota del fondo di cui al punto 1, lettera c), i Comuni in forma singola presentano alla Regione, entro il termine di cui al punto 8 una proposta di investimento recante:

- a) la tipologia della quota delle risorse della concertazione alla quale intende accedere (punto 1, lettera c));
- b) la descrizione dell'intervento;
- c) l'ammontare delle risorse regionali necessarie per il triennio (suddivise per annualità);
- d) l'attestazione dell'assenza di altri finanziamenti regionali sull'intervento proposto o, in presenza di altri finanziamenti regionali parziali sulla medesima opera o lotto, l'attestazione che la quota chiesta a finanziamento con la concertazione non va a coprire la quota di cofinanziamento obbligatoria a carico dell'ente locale eventualmente prevista dalla disciplina di settore;
- e) la tempistica di inizio e di fine lavori.

La proposta è corredata, a pena di inammissibilità, dello studio di fattibilità con quadro economico di massima e cronoprogramma.

8. Le proposte di finanziamento a valere sulle quote da a) a c) del punto 1 sono trasmesse via Posta Elettronica Certificata entro e non oltre febbraio di ogni anno alla Direzione centrale competente per materia oggetto dell'intervento e, per conoscenza, alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. Solo per la concertazione delle risorse del triennio 2021-2023 le proposte sono presentate entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente deliberazione in via definitiva, ad eccezione delle proposte della Comunità di Montagna Est e della Comunità di Montagna Ovest di cui all'articolo 2 della legge regionale 19/2020, che potranno essere presentate entro il 30 settembre 2021.

9. Per la concertazione delle risorse le Direzioni centrali competenti per materia verificano le condizioni di ammissibilità tecnica delle proposte pervenute nei modi e nei tempi previsti; gli Assessori regionali individuano gli interventi di interesse per materia e per questi possono essere convocate Conferenze di concertazione per valutare con l'ente locale riformulazioni di oggetto o rimodulazioni di risorse. Gli Assessori regionali condividono le proposte di interesse per materia e selezionano quelle da finanziare in base alle risorse disponibili, suddividendo tali risorse per il triennio tra le tre quote del punto 1 e definendo per ciascuna di queste, il beneficiario, l'oggetto dell'intervento e gli importi spettanti per il triennio, in vista dell'inserimento della Tabella di riparto nella legge che recepisce gli esiti della concertazione.

10. Il termine di fine lavori e il termine di rendicontazione finale possono essere prorogati una sola volta e per non più di dodici mesi con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa e dei lavori.

11. Le risorse stanziare per la concertazione sono destinate per il 25 per cento a favore degli interventi di cui al punto 1, quota b) e per il restante 75 per cento a favore degli interventi delle restanti due quote a) e c) del citato punto 1.

12. Il dato della popolazione di cui al punto 1, lettera a) fa riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di presentazione della proposta di investimento, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.>>.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE